



Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis

A.C. 1864

dossier n° 99/0 - 9 dicembre 2013 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1864
Titolo:	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	25
Date:	
presentazione:	28 novembre 2013
assegnazione:	5 dicembre 2013
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIII Agricoltura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Il disegno di legge in esame, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - **Legge europea 2013-bis**, è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (A.C. [1864](#)) in base alle disposizioni di cui alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La [legge n. 234 del 2012](#) prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Si ricorda che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la **legge europea 2013** ([L. 6 agosto 2013, n. 97](#)). Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla [legge n. 234 del 2012](#) al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso - per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea - entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.

Si segnala che l'articolo 29 della legge 234 prevede espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, mentre non vi è nessuna previsione esplicita per quanto riguarda un secondo disegno di legge europea.

Il provvedimento consta di 25 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'[articolo 30 della legge n. 234 del 2012](#), sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a **procedure di pre-infrazione**, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di **infrazione**, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il **sistema EU PILOT** (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta

applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Contenuto

L'**articolo 1** è finalizzato all'adeguamento alla normativa comunitaria della legislazione italiana vigente all'[art. 5, co. 2 della L. 398/1989](#) in materia di **concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero**. Allo scopo modifica i requisiti attualmente richiesti al laureato aspirante alla borsa: sarà infatti sufficiente avere una laurea presso università italiane e non necessariamente la cittadinanza italiana. Si prevede inoltre che le istituzioni presso cui il laureato aspirante alla borsa di studio in questione potrà svolgere l'attività di perfezionamento devono comunque trovarsi in uno Stato diverso da quello di residenza.

L'**articolo 2** interviene su diverse **disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare**, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

In particolare, la lettera c) adegua il testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la [direttiva 2008/115/UE](#) (c.d. direttiva "rimpatri"). La novella operata al testo unico prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente. La lettera e) prevede l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita (sentenza CGUE del 30 novembre 2009, C-357-09). Le lettere f) e g) rimodulano la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia da 3 a 5 anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11). Le altre lettere, anch'esse di adeguamento al diritto comunitario, non sono riconducibili a specifiche sentenze del giudice comunitario: le lettere a), e b) prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si tratti oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura). La lettera d) dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schengen.

L'**articolo 3** interviene sul Codice ambientale ([D.Lgs. 152/2006](#)) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i **camini** con il concetto di idoneità degli stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione.

L'**articolo 4** prevede che allo svolgimento in Italia di servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di **investigazione privata** e di informazioni commerciali delle imprese legalmente autorizzate a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro si applichi una procedura semplificata (silenzio-assenso) rispetto a quella prevista per le analoghe attività di vigilanza privata.

L'**articolo 5** del disegno di legge in esame, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013//2027, estende le **agevolazioni fiscali** – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cd. "minimi" – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai **contribuenti** che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono **almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia** (cd. "non residenti Schumacker"). Per questi ultimi l'IRPEF sarà calcolato dunque in base alle norme ordinarie, senza le vigenti limitazioni agli oneri deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta lorda; alle condizioni di legge, essi saranno dunque eleggibili per l'applicazione del regime dei cd. "contribuenti minimi".

L'**articolo 6** del disegno di legge apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle **successioni e sulle donazioni**; in primo luogo equipara gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno stato UE o SEE a quelli italiani, ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta. Sono infine esentati da imposta sulle successioni i titoli del debito pubblico e gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti all'UE o allo SEE. Le modifiche intendono sanare due procedure di infrazione (2012/2156 e 2012/2157) relative a taluni regimi di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni, entrambe avviate il 26 febbraio 2013, con l'invio, da parte della Commissione europea, di una lettera di messa in mora.

L'**articolo 7**, apportando modifiche all'**articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011**, restringe l'ambito oggettivo dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)** dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di "attività finanziarie".

L'**articolo 8** del disegno di legge in esame dispone che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di **dazi doganali** e dell'**Iva all'importazione**, di ammontare fino a mille euro, non si applica la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

L'**articolo 9** è volto a recepire alcune norme in materia di **autorità competenti** per il rispetto degli obblighi posti dal **regolamento n. 648 del 2012** (c.d. **EMIR** – European Market Infrastructure Regulation) in capo ai soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle **sanzioni**, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.

L'**articolo 10** reca disposizioni in materia di **tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro**, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della **valutazione dei rischi**, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro.

L'**articolo 11** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di **tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca**, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.

L'**articolo 12** disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni **piani o programmi in materia ambientale** assicura la **partecipazione del pubblico** al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi. In particolare, l'articolo 12 novella l'**articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 152/2006** (recante norme in materia ambientale) allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1484/10/ENVI, e di un corretto recepimento dell'**articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/UE**.

L'**articolo 13**, allo scopo di recepire i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 1611/10/ENVI, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla **direttiva 79/409/UEE** debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di **caccia in deroga**.

L'**articolo 14** reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'**infrastruttura per l'informazione territoriale** nell'Unione europea (**Inspire**) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. In particolare l'articolo novella in più punti il **D.Lgs. n. 32/2010**, attuativo della **direttiva 2007/2/UE**, allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4467/13/ENVI. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio.

L'**articolo 15** modifica in più punti la **disciplina** relativa alla **valutazione di impatto ambientale (VIA)** ed alla **valutazione ambientale strategica (VAS)**, contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del **D.Lgs. 152/2006** (recante norme in materia ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.

L'**articolo 16** reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la **tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico** prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea. In tale ambito, peraltro, si rammenta che è in corso la procedura d'infrazione 2013/2022, avviata per una non corretta attuazione della **direttiva 2002/49/UE** relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il **D.Lgs. 194/2005**.

L'**articolo 17** modifica in più punti la **disciplina in materia di danno ambientale**, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del [D.Lgs. 152/2006](#) (recante norme in materia ambientale), alcune delle quali già modificate dall'art. 25 della legge europea 2013 ([legge 6 agosto 2013, n. 97](#)).

L'**articolo 18** è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il **divieto di affidamento dei contratti pubblici** medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione **non si applica laddove** i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico **non determina un vantaggio** rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall'articolo 18, che novellano l'[articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006](#) (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

L'**articolo 19** integra i **poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas** (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. **REMIT**).

L'**articolo 20** interviene sulla disciplina della **rete di distribuzione dei carburanti** al fine di liberalizzare maggiormente i distributori **self-service**.

L'**articolo 21** riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del **diritto d'autore** per i modelli di **design industriale** divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

L'**articolo 22** chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di **disciplina dei ritardi nei pagamenti** tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati. In particolare, si esplicita che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica **anche ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture**. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nelle leggi che regolano il settore che prevedono termini e tassi difforni rispettivamente da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

L'**articolo 23** **senza novellare** la legge sulla **responsabilità civile dei magistrati**, disciplina gli obblighi risarcitori dello Stato per il caso di pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, conseguente alla **violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado** (comma 1). Il comma 2 individua alcuni elementi che dovranno essere valutati per stabilire se possa parlarsi di violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea (come il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). L'articolo stabilisce che l'azione per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato si prescrive in tre anni.

L'**articolo 24** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 25** indica l'ammontare degli **oneri** derivanti dalle disposizioni degli **articoli 5, 6 e 7** – rispettivamente in materia di estensione di agevolazioni fiscali a non residenti, imposta di successione e Ivafe - nella misura di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,3 milioni di euro dall'anno 2016 (comma 1), disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante **riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio** da ammettere all'impiego **ad aliquota agevolata in agricoltura** (comma 2). Il comma 4 quantifica gli **oneri** derivanti dall'**articolo 23** - relativo all'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado – in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014 e dispone che ad essi si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei **consumi medi standardizzati di gasolio ad aliquota agevolata** di cui al comma 2 del medesimo articolo.